

NOTIZIARIO N. 50 - 4 DICEMBRE 2020

AFFARI GENERALI

-  **D.L. 02/12/20, n. 158: 1) ampliata (da 30) a 50 giorni la durata massima del periodo di efficacia delle misure finalizzate a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19; 2) divieti dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.** pag. 3
- ◆ Decreto-Legge («Ristori Quater») 30/11/20, n. 157: «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19». pag. 5
 - ◆ Comunicato Stampa: Pietro Marcato confermato alla presidenza dalla categoria Confimi Industria Alimentare. pag. 9

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ D.P.C.M. 3 dicembre 2020, ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. pag. 10

FINANZA AGEVOLATA

- ◆ Confimi Romagna: servizio di consulenza per l'accesso agli strumenti di finanza agevolata. pag. 11
- ◆ Credito d'imposta ricerca & sviluppo 2020. pag. 12
- ◆ Credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica 2020. pag. 13
- ◆ Credito d'imposta beni strumentali 2020. pag. 14
- ◆ Credito d'imposta design e ideazione estetica 2020. pag. 16
- ◆ Credito d'imposta formazione 4.0. pag. 17
- ◆ Nuova Sabatini. pag. 18
- ◆ Bando ISI INAIL 2020. pag. 19

FISCALE

- ◆ Le principali novità dei decreti «Ristori» e «Ristori-Bis». pag. 20
- ◆ D.L. 30/11/2020, n. 157 - «Ristori-Quater»: la sospensione dei versamenti di dicembre. pag. 29

SINDACALE E PREVIDENZIALE

-  **Sospensione (condizionata) dei versamenti scadenti a dicembre 2020: nuove disposizioni in materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (addizionali comprese), iva, contributi previdenziali e assistenziali.** pag. 33
- ◆ Ammortizzatori sociali Covid-19 relativi a periodi di utilizzo iniziati a novembre 2020 e termine di trasmissione delle domande: precisazioni INPS. pag. 37
 - ◆ Liberalità erogate in natura: esclusione dal reddito di lavoro (fino a € 516,46, nel 2020) e fac-simile di comunicazione ai dipendenti. pag. 38
 - ◆ Trattamenti di integrazione salariale con causale «emergenza Covid-19» riconosciuti anche ai lavoratori in forza il 9 novembre 2020. pag. 45



*Si comunica che gli uffici dell'Associazione
resteranno chiusi in concomitanza della
Festività dell'8 dicembre 2020
anche il giorno 7 dicembre 2020*

D.L. 02/12/20, N. 158: 1) AMPLIATA (DA 30) A 50 GIORNI LA DURATA MASSIMA DEL PERIODO DI EFFICACIA DELLE MISURE FINALIZZATE A CONTENERE E CONTRASTARE I RISCHI SANITARI DERIVANTI DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19; 2) DIVIETI DAL 21 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021

L'art. 1 del decreto-legge 02/12/20, n. 158 ^(*) - in vigore dal 3 dicembre scorso, giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. n. 299 - ha:

- 1) modificato l'art. 1, comma 1, del d.l. 25/03/20, n. 19 ^(**), convertito in legge 22/05/20, n. 35: **la durata massima del periodo di efficacia delle misure - adottate con DPCM - finalizzate a "contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso", è stata portata da 30 a 50 giorni;**
- 2) previsto che, **dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, è vietato:** a) nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome; b) nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e dell'1 gennaio 2021, ogni spostamento tra comuni, salvi quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e dell'1 gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si applicano i predetti divieti;

^(*) **Art. 1 del d.l. n. 158/2020**

Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».

2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

3. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.

^(**) **Art. 1, comma 1, del d.l. n. 19/2020, convertito in legge n. 35/2020, come modificato, dal 3 dicembre 2020, dal d.l. n. 158/2020**

Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno ~~di durata non superiore a trenta giorni~~ **di durata non superiore a cinquanta giorni**, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 gennaio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

- 3) stabilito che, con riguardo all'intero territorio nazionale, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i DPCM possono prevedere specifiche misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus, "anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario" (zone gialle, arancio o rosse).

DECRETO-LEGGE («RISTORI QUATER») 30/11/20, N. 157: «ULTERIORI MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19»

Nella «Gazzetta Ufficiale» 30/11/20, n. 297 è stato pubblicato il decreto-legge (cosiddetto «ristori quater») 30 novembre 2020, n. 157, vigente da tale giorno e recante “*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, il cui testo è accessibile al link <http://www.confimiromagna.it/wp-content/uploads/2020/12/D.L.-n.-157-del-2020.pdf> e di cui qui sotto riportiamo i contenuti più significativi, come illustrati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

* * *

DECRETO RISTORI QUATER

Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19.

Il testo interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all'emergenza in corso.

Di seguito le principali misure introdotte.

1. Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap

Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall'andamento dello stesso.

2. Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre

È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell'Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l'attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i

ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

3. Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

4. Proroga definizioni agevolate

La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell'inefficacia della definizione agevolata.

5. Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall'agente della riscossione

Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l'istituto della rateizzazione concessa dall'agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.

6. Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco

Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto. La parte restante può essere versata con rate mensili, con la prima rata entro il 22 gennaio del 2021.

7. Estensione codici Ateco

La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l'ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.

8. Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo

Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

9. Associazioni sportive

È incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive.

10. Indennità per i lavoratori sportivi

Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un'indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.

11. Fiere e Congressi, spettacolo e cultura

Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l'incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio. Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing).

Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi già citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.

12. Sicurezza e forze armate

Vengono stanziati oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Ulteriori 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell'emergenza COVID-19.

13. Contributo alle Regioni per la riduzione del debito

Alle Regioni a statuto ordinario viene assegnato un contributo per il 2020 di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno in corso.

14. Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese

Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.

15. Fondo perequativo

È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell'anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell'ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.

16. Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati

I gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.

17. Svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera e il Senato per il 2020

Le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021.

18. Termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio

L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l'applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.



COMUNICATO STAMPA

**PIETRO MARCATO CONFERMATO ALLA
PRESIDENZA DALLA CATEGORIA CONFIMI
INDUSTRIA ALIMENTARE**



Roma, 26 novembre 2020 – Confimi Industria Alimentare continuerà a lavorare sotto l’egida dell’imprenditore Pietro Marcato, confermato presidente della categoria.

Marcato, veronese classe 1959, titolare dell’azienda storica di famiglia Gagliano Marcati, produttrice di vini e distillati e del pastificio Temporin, ha guidato la categoria alimentare di Confimi Industria dal 2016 e lo farà per il prossimo triennio prefigurandosi obiettivi ambiziosi: “Insieme alla giunta lavorerò per consolidare i rapporti istituzionali nazionali e locali per la promozione e la tutela delle piccole e medie imprese del settore alimentare, troppo spesso bandiere indifese del made in Italy” ha spiegato Marcato e ancora “lavoreremo per la crescita della nostra rappresentanza presso i tavoli decisionali e sindacali e al posizionamento mediatico delle diverse anime produttive che costituiscono le pmi alimentari”.

Confermati anche i due vicepresidenti Riccardo Boscolo (Vicenza) e Alessandro Tatone (Bari). La governance sarà poi completata da Sergio Valenzano (Basilicata), Alessandro Greppi (Piemonte), Michele Zema (Puglia) e Riccardo Figliolia (Puglia).

**D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020, ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato in data 3 dicembre il nuovo D.P.C.M contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il nuovo Decreto, che segue il D.L. 158 licenziato in data 2 dicembre 2020, sarà in vigore dal 4 dicembre per 50 giorni (cioè fino al 15 gennaio 2021) e presenta una struttura del tutto analoga a quella del D.P.C.M. 3/11/2020, con limitazioni valide su tutto il territorio nazionale (**zone gialle**), e restrizioni via via più stringenti per le **zone arancioni** (scenario di elevata gravità e rischio alto) e **rosse** (scenario di massima gravità e rischio alto).

Il Provvedimento dispone inoltre che, sino alla data di adozione di una nuova ordinanza del Ministro della Salute, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020, continuino ad applicarsi le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della Salute di novembre che attualmente collocano l'Emilia Romagna in zona arancione.

Il testo completo del D.P.C.M. 03 dicembre 2020 ed i relativi allegati sono consultabili ai links di seguito:

⇒ http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20201203.pdf

⇒ http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20201203_allegati.pdf

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimioromagna.it

CONFIMI ROMAGNA: SERVIZIO DI CONSULENZA PER L'ACCESSO AGLI STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA

Confimi Romagna ha sottoscritto un importante accordo di collaborazione con **CORPORATE STUDIO**, società che vanta una decennale esperienza nel campo della consulenza in materia di finanza agevolata.

Il servizio, che si prefigge di mettere in condizione le imprese associate di **cogliere le opportunità offerte dalle norme di incentivazione**, si svolge con le seguenti modalità:

- ❖ analisi preliminare dei fabbisogni aziendali e dei progetti di sviluppo e di investimento;
- ❖ individuazione delle opportunità di agevolazione previste dalle normative vigenti;
- ❖ formulazione e presentazione della domanda di finanziamento e/o di contributo;
- ❖ monitoraggio dell'iter burocratico della pratica di agevolazione fino all'esito conclusivo;
- ❖ assistenza per la gestione tecnico-amministrativa della fase di rendicontazione finale.

Invitiamo le imprese associate a contattarci per organizzare una visita aziendale finalizzata alla presentazione del servizio

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli



0544/280216



338/6644525



ceccarelli@confimioromagna.it

Dott. Mauro Basurto



0544/280212



335/372511



basurto@confimioromagna.it



**CORPORATE
STUDIO**

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO 2020

ENTE GESTORE	MISE / Agenzia delle Entrate								
BENEFICIARI	Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.								
INTERVENTI AMMISSIBILI	Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico. Le attività devono perseguire un progresso, o un avanzamento delle conoscenze, o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso, o avanzamento, delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.								
SPESE AMMISSIBILI	<p>a) spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato, o di lavoro autonomo, o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato. Sono ammissibili anche le spese per amministratori e soci nella misura massima del 50% del loro compenso fisso;</p> <p>b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati in R&S (massimo 30% dei costi lettera a);</p> <p>c) spese per contratti di ricerca extra muros;</p> <p>d) acquisto da terzi di privative industriali;</p> <p>e) consulenze (max 20% del personale lettera a) o lettera c);</p> <p>f) spese per materiali e forniture (max. 30% personale lettera a) o lettera c).</p>								
AMMONTARE CONTRIBUTO	12% dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni di euro.								
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione .								
INFO	<table> <tr> <td>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</td> <td>Dott. Mauro Basurto</td> </tr> <tr> <td> 0544/280216</td> <td> 0544/280212</td> </tr> <tr> <td> 338/6644525</td> <td> 335/372511</td> </tr> <tr> <td> ceccarelli@confimioromagna.it</td> <td> basurto@confimioromagna.it</td> </tr> </table>	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto	 0544/280216	 0544/280212	 338/6644525	 335/372511	 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it
Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto								
 0544/280216	 0544/280212								
 338/6644525	 335/372511								
 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it								



CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2020

ENTE GESTORE	MISE / Agenzia delle Entrate.								
BENEFICIARI	Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.								
INTERVENTI AMMISSIBILI	Progetti finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa. Lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota, nello specifico								
SPESE AMMISSIBILI	a) spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato. Sono ammissibili anche le spese per amministratori e soci nella misura massima del 50% del loro compenso fisso; b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati in R&S (massimo 30% dei costi lettera a); c) spese per contratti di ricerca extra muros; d) consulenze (max 20% del personale lettera a); e) spese per materiali e forniture (max. 30% personale lettera a) o lettera c).								
AMMONTARE CONTRIBUTO	6% delle spese sostenute per attività di innovazione tecnologica , fino a un massimo di 1,5 milioni di euro. L'aliquota aumenta al 10% nel caso in cui i progetti prevedano obiettivi di industria 4.0 o di transizione ecologica.								
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione .								
INFO	<table border="0"> <tr> <td>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</td> <td>Dott. Mauro Basurto</td> </tr> <tr> <td> 0544/280216</td> <td> 0544/280212</td> </tr> <tr> <td> 338/6644525</td> <td> 335/372511</td> </tr> <tr> <td> ceccarelli@confimioromagna.it</td> <td> basurto@confimioromagna.it</td> </tr> </table>	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto	 0544/280216	 0544/280212	 338/6644525	 335/372511	 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it
Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto								
 0544/280216	 0544/280212								
 338/6644525	 335/372511								
 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it								



CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI 2020

ENTE GESTORE	MISE / Agenzia delle Entrate.
BENEFICIARI	Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
SPESE AMMISSIBILI	<p>a) investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (di cui all'allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232);</p> <p>b) investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (di cui all'allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232);</p> <p>c) investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A.</p>
AMMONTARE CONTRIBUTO	<p>Per investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; ▪ 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. <p>Per investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. <p>Per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nell'allegato A, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
REGIME DI AIUTO	Esenzione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.



TERMINI	<p>La fruizione può avvenire a decorrere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli "Industria 4.0"; - dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni "Industria 4.0". 		
INFO	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="406 521 861 716"> <p>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> ceccarelli@confimiromagna.it</p> </td> <td data-bbox="861 521 1477 716"> <p>Dott. Mauro Basurto</p> <p> 0544/280212</p> <p> 335/372511</p> <p> basurto@confimiromagna.it</p> </td> </tr> </table>	<p>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> ceccarelli@confimiromagna.it</p>	<p>Dott. Mauro Basurto</p> <p> 0544/280212</p> <p> 335/372511</p> <p> basurto@confimiromagna.it</p>
<p>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> ceccarelli@confimiromagna.it</p>	<p>Dott. Mauro Basurto</p> <p> 0544/280212</p> <p> 335/372511</p> <p> basurto@confimiromagna.it</p>		

CREDITO D'IMPOSTA DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA 2020

ENTE GESTORE	MISE / Agenzia delle Entrate.								
BENEFICIARI	Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.								
INTERVENTI AMMISSIBILI	Progetti finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.								
SPESE AMMISSIBILI	<p>a) spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato. Sono ammissibili anche le spese per amministratori e soci nella misura massima del 50% del loro compenso fisso;</p> <p>b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati in R&S (massimo 30% dei costi lettera a);</p> <p>c) spese per contratti di ricerca extra muros;</p> <p>d) consulenze (max 20% della personale lettera a) ovvero lettera c);</p> <p>e) spese per materiali e forniture (max. 30% personale lettera a) o lettera c).</p>								
AMMONTARE CONTRIBUTO	6% delle spese sostenute per attività di design e ideazione estetica , fino a un massimo di 1,5 milioni di euro.								
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione .								
INFO	<table> <tr> <td>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</td> <td>Dott. Mauro Basurto</td> </tr> <tr> <td> 0544/280216</td> <td> 0544/280212</td> </tr> <tr> <td> 338/6644525</td> <td> 335/372511</td> </tr> <tr> <td> ceccarelli@confimioromagna.it</td> <td> basurto@confimioromagna.it</td> </tr> </table>	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto	 0544/280216	 0544/280212	 338/6644525	 335/372511	 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it
Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto								
 0544/280216	 0544/280212								
 338/6644525	 335/372511								
 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it								



CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

ENTE GESTORE	MISE Agenzia delle Entrate	
BENEFICIARI	Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato.	
INTERVENTI AMMISSIBILI	Spese di formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019. Le attività di formazione commissionate esternamente sono ammissibili solo se i soggetti sono accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali.	
SPESE AMMISSIBILI	Costi del personale dipendente impegnato come docente o come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.	
AMMONTARE CONTRIBUTO	<p>Credito d'imposta pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PICCOLE IMPRESE: 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 300.000 ▪ MEDIE IMPRESE: 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 ▪ GRANDI IMPRESE: 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 <p>La misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.</p>	
REGIME DI AIUTO	Esenzione.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Compensazione mediante presentazione del modello F24.	
INFO	<p>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> ceccarelli@confimioromagna.it</p>	<p>Dott. Mauro Basurto</p> <p> 0544/280212</p> <p> 335/372511</p> <p> basurto@confimioromagna.it</p>



NUOVA SABATINI									
ENTE GESTORE	MISE								
BENEFICIARI	PMI								
INTERVENTI AMMISSIBILI	Acquisto o acquisizione in leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.								
SPESE AMMISSIBILI	Beni nuovi e riferiti ad immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, o spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come indicati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Investimenti che soddisfino i seguenti requisiti: autonomia funzionale dei beni; correlazione dei beni agevolati all’attività produttiva svolta.								
AMMONTARE CONTRIBUTO (eventuale dot.finanziaria)	<p>Finanziamento bancario o in leasing da parte di banche e intermediari convenzionati a copertura totale dell’investimento;</p> <p>Un contributo ministeriale rapportato agli interessi di tale finanziamento (tra il 7,7% al 10% dell’investimento totale).</p> <p>Il tasso d’interesse annuo è di 2,75% per investimenti ordinari e di 3,575% per investimenti in tecnologie e sistemi rientranti nella sfera “industria 4.0”. I beni materiali e immateriali che rientrano tra gli investimenti “industria 4.0” possono beneficiare del contributo maggiorato del 30%.</p> <p>PMI DEL SUD: contributo incrementato del 100% (con un tetto a 60 milioni di euro).</p>								
REGIME DI AIUTO	Esenzione.								
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Presentazione alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento.								
TERMINI DI PRESENTAZIONE	<p>Esaurimento fondi disponibili.</p> <p>Aggiornamento 20/10/2020: disponibili € 225.555.998 (10,43% delle risorse).</p>								
INFO	<table> <tbody> <tr> <td>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</td> <td>Dott. Mauro Basurto</td> </tr> <tr> <td> 0544/280216</td> <td> 0544/280212</td> </tr> <tr> <td> 338/6644525</td> <td> 335/372511</td> </tr> <tr> <td> ceccarelli@confimioromagna.it</td> <td> basurto@confimioromagna.it</td> </tr> </tbody> </table>	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto	 0544/280216	 0544/280212	 338/6644525	 335/372511	 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it
Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto								
 0544/280216	 0544/280212								
 338/6644525	 335/372511								
 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it								



BANDO ISI INAIL 2020

ENTE GESTORE	INAIL.		
BENEFICIARI	Tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio e gli Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.		
INTERVENTI AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> - Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2); - Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) Asse di finanziamento 2; - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3; - Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4. 		
SPESE AMMISSIBILI	A. le spese di progetto; B. le spese tecniche e assimilabili.		
AMMONTARE CONTRIBUTO	Fondo perduto del 65% delle spese ammissibili sempreché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro.		
REGIME DI AIUTO	De minimis.		
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Telematica-		
TERMINI DI PRESENTAZIONE	Saranno pubblicati i termini e le scadenze entro il 26 febbraio 2021.		
INFO	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Dott.ssa Benedetta Ceccarelli  0544/280216  338/6644525  ceccarelli@confimioromagna.it </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Dott. Mauro Basurto  0544/280212  335/372511  basurto@confimioromagna.it </td> </tr> </table>	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli  0544/280216  338/6644525  ceccarelli@confimioromagna.it	Dott. Mauro Basurto  0544/280212  335/372511  basurto@confimioromagna.it
Dott.ssa Benedetta Ceccarelli  0544/280216  338/6644525  ceccarelli@confimioromagna.it	Dott. Mauro Basurto  0544/280212  335/372511  basurto@confimioromagna.it		



LE PRINCIPALI NOVITÀ DEI DECRETI “RISTORI” E “RISTORI-BIS”

Con riferimento ai recenti D.L. 28/10/2020 n. 137 (Decreto Ristori) e D.L. 09/11/2020 n. 149 (Decreto Ristori bis), riassumiamo di seguito le principali novità.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI

INDENNITÀ COVID-19 COLLABORATORI SPORTIVI

A favore dei **lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione** presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), già individuati dal “Decreto Agosto”, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, è riconosciuta, per il **mese di novembre 2020, un'indennità di 800,00 euro.**

Ai fini dell'erogazione dell'indennità, il “Decreto Ristori bis” ha disposto che **si considerano cessati** a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i **rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31.10.2020 e non rinnovati.**

Tale indennità è erogata dalla società Sport e Salute spa, previa domanda.

I soggetti già beneficiari delle analoghe indennità **per i mesi da marzo a giugno 2020**, per i quali permangono i requisiti, **non devono presentare ulteriori domande** in quanto l'indennità **per novembre** è erogata automaticamente. Per gli altri soggetti, invece, il **termine di presentazione** delle domande è stabilito al **30.11.2020.**

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

Si ritiene opportuno specificare che sono riportati al termine della presente circolare gli Allegati 1 e 2 più volte richiamati nel seguito della trattazione dei singoli argomenti.

IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL “DECRETO RISTORI-BIS”

Con riferimento al contributo a fondo perduto introdotto dal “Decreto Ristori” (calcolato sulla base del contributo a fondo perduto introdotto nella prima fase della crisi sanitaria), l'art. 1 del “Decreto Ristori-bis” ha **ampliato i codici ATECO** che consentono di fruire del contributo a fondo perduto, mediante la previsione di un **nuovo ALLEGATO 1 che sostituisce il precedente.**

Potranno, comunque, essere individuati ulteriori codici ATECO con uno o più D.M., ampliando la platea dei soggetti che potrebbero fruire del contributo.

E' inoltre stato previsto l'**aumento del 50% del contributo a fondo perduto**, rispetto alla quota precedentemente indicata, per **determinate attività con domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse e arancioni".**

Si tratta, in particolare, degli esercenti le seguenti attività:

- **gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti** (codici ATECO 561030 e 561041);
- **bar e altri esercizi simili senza cucina** (563000);
- **alberghi** (551000).

La quota percentuale è, quindi, elevata, in tali casi, **dal 150% al 200%.**

Va evidenziato che il “Decreto Ristori-bis” riconosce la spettanza **nel 2021** del contributo in esame agli operatori interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 3.11.2020:

- con **sede operativa in centri commerciali**;
- con attività nel settore delle **produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande**;

Per tali soggetti il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di un’apposita domanda e determinato:

- **entro il 30%** del contributo a fondo perduto di cui al “Decreto Ristori” se l’**attività prevalente rientra** nell’ALLEGATO 1;
- **entro il 30%** del valore calcolato sulla base dei dati della domanda trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25, DL n. 34/2020 “Decreto Rilancio” se l’**attività prevalente non rientra** nell’ ALLEGATO 1.

ESTENSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E PER L’AFFITTO D’AZIENDA

Viene prevista l’estensione del **credito d’imposta** sui **canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda**:

- per le **imprese operanti nei settori** riportati nella tabella di cui all’ALLEGATO 1;
- per le **imprese operanti nei settori** riportati nell’ALLEGATO 2, nonché per le imprese che svolgono le attività di **Agenzia di viaggio o tour operator** (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12), **che abbiano la sede operativa nelle cosiddette "zone rosse"** individuate a norma dell’art. 3 del DPCM;
- indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente;
- con riferimento a ciascuno dei **mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020**.

Restano operanti, per quanto compatibili, le norme già previste dal DL 34/2020 “Decreto Rilancio”, così che, **per l’accesso al credito d’imposta**, è comunque **richiesta la condizione del calo del fatturato** (eccetto che per i soggetti che abbiano iniziato l’attività dall’1.1.2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un comune con stato calamitoso già in essere al 31.1.2020). Resta la possibilità di cedere il credito di cui si è beneficiari.

Il bonus è calcolato sui canoni dovuti e pagati per i predetti mesi e relativamente al canone di dicembre il bonus spetta anche se il relativo pagamento è effettuato nel 2021.

BONUS VACANZE - PROROGA AL 30.6.2021

Il **bonus vacanze** è riconosciuto, una sola volta, per i periodi di imposta 2020 e 2021.

Il **periodo di riferimento per l’utilizzo del bonus** non è più fissato dall’1.7.2020 al 31.12.2020, bensì **dall’1.7.2020 al 30.6.2021**.

Ai fini della concessione dell’agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate **entro il 31.12.2020**.

PROROGA DEI VERSAMENTI E DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI

ESTENSIONE DELLA PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES E IRAP PER I SOGGETTI ISA (EX STUDI DI SETTORE)

E' previsto il differimento al 30.4.2021 (anziché 30.11.2020) del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP a favore dei **soggetti ISA**. Ciò a condizione che il fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019.

Il "Decreto Ristori-bis" ha eliminato la necessità della riduzione del fatturato, per beneficiare della proroga a favore dei contribuenti:

- che hanno il **domicilio fiscale o la sede operativa** nelle c.d. "**Regioni rosse**" ed esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell'ALLEGATO 1 e nell'ALLEGATO 2;
- che svolgono attività di gestione di ristoranti nelle c.d. "**Regioni arancione**".

Non è previsto, in ogni caso, il rimborso di quanto già versato.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI NOVEMBRE 2020 PER IVA E RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

È stata prevista la **sospensione dei versamenti che scadono** nel mese di **novembre 2020** relativi:

- all'IVA;
- alle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**;
- alle **trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta**.

La nuova sospensione dei versamenti:

- non è collegata a riduzioni del fatturato o dei corrispettivi;
- tiene invece conto delle recenti disposizioni in materia di **limitazione delle attività** nelle varie aree del territorio nazionale e della loro eventuale modifica.

Possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti i soggetti che:

- **svolgono attività economiche sospese in tutto il territorio nazionale** ai sensi dell'art. 1 del DPCM 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- **svolgono attività di ristorazione nelle Regioni "arancione" o "rosse"**;
- **svolgono altre attività economiche nelle Regioni "rosse"** e che:
 - operano nei settori economici individuati nell'ALLEGATO 2;
 - ovvero esercitano l'**attività alberghiera**, l'attività di **agenzia di viaggio** o quella di **tour operator**.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.3.2021, oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.

NOVITÀ IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI

ABOLIZIONE DELLA SECONDA RATA IMU PER L'ANNO 2020 PER GLI IMMOBILI IN CUI SI ESERCITANO ATTIVITÀ SOSPESSE PER IL COVID-19

Il "Decreto Ristori-bis" stabilisce che per gli immobili ubicati nei Comuni delle **zone rosse** non è dovuta la seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportate nell'ALLEGATO 2 dello stesso decreto.

Non è inoltre dovuta la seconda rata dell'IMU per il 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, elencate nell'ALLEGATO 1.

In entrambi i casi, affinché spetti l'esenzione, i relativi proprietari devono anche essere i gestori delle attività ivi esercitate.

Le suddette agevolazioni si vanno ad aggiungere a quelle previste dal “Decreto Agosto”, così come convertito in legge.

NOVITÀ IN TEMA DI LAVORO E PREVIDENZA

SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DOVUTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020

Il DL "Ristori" e il DL "Ristori-bis" prevedono la **sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali dovuti/in scadenza nel mese di novembre 2020**.

La norma esclude dalla sospensione i premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

Possono beneficiare della sospensione i **datori di lavoro privati**:

- la cui **sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato**, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'ALLEGATO 1;
- che abbiano **unità produttive od operative nelle c.d. "zone rosse"**, appartenenti ai settori individuati nell'ALLEGATO 2.

Gli ambiti territoriali sono individuati dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020. Come chiarito dall'INPS, l'eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province, rispetto alle c.d. "zone **gialle, arancioni e rosse**", **non ha effetti per l'applicazione della sospensione contributiva**.

L'importo sospeso dovrà essere versato senza applicazione di sanzioni o interessi in unica soluzione, entro il 16.3.2021, ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo (con versamento della prima rata entro il 16.3.2021).

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

ALLEGATO 1

Codice Attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400%
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	
56.10.11	Ristorazione con somministrazione	
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	
56.10.42	Ristorazione ambulante	
56.10.50	Ristorazione su treni e navi	
56.21.00	Catering per eventi, banqueting	
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica	
74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	

79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200%
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere	
85.51.00 new	Corsi sportivi e ricreativi	
85.52.09	Altra formazione culturale	
90.01.01	Attività nel campo della recitazione	
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche	
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie	
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	
91.01.00 new	Attività di biblioteche e archivi	
91.02.00 new	Attività di musei	
91.03.00 new	Gestione di luoghi e monumenti storici a attrazioni simili	
91.04.00 new	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	
93.11.10	Gestione di stadi	
93.11.20	Gestione di piscine	
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti	
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca	
93.12.00	Attività di club sportivi	
93.13.00	Gestione di palestre	
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	
93.19.92 new	Attività delle guide alpine	
93.19.99	Altre attività sportive nca	
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici	
93.29.30	Sale giochi e biliardi	
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e divertimento nca	
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca	
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	
96.04.20	Stabilimenti termali	
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie	

55.10.00	Alberghi (1)	150%	
55.20.10	Villaggi turistici		
55.20.20	Ostelli della gioventù		
55.20.30	Rifugi di montagna		
55.20.40	Colonie marine e montane		
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence		
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole		
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte		
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero		
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie (1)		
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti (1)		
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina (1)	100%	
20.51.02 new	Fabbricazione di articoli esplosivi		
47.78.35 new	Commercio al dettaglio di bomboniere		
49.32.10	Trasporto con taxi		
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente		
49.39.09 new	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca		
50.30.00 new	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)		
52.21.30 new	Gestione di stazioni per autobus		
52.21.90 new	Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA		
74.20.11 new	Attività di fotoreporter		
74.20.19 new	Altre attività di riprese fotografiche		
74.30.00 new	Traduzione e interpretariato		
85.52.01 new	Corsi di danza		
92.00.02 new	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone		
96.01.10 new	Attività delle lavanderie industriali		
56.10.20 new	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto		50%
61.90.20 new	Posto telefonico pubblico ed Internet Point		

(1) per tali attività con domicilio fiscale / sede operativa nelle “**zone arancione / zone rosse**” il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50%.

ALLEGATO 2

Codice Attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	

47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure

96.09.0 2	Attività di tatuaggio e piercing	
96.09.0 3	Agenzie matrimoniali e d'incontro	
96.09.0 4	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	
96.09.0 9	Altre attività di servizi per la persona nca	

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

D.L. 30/11/2020, N. 157 - “RISTORI-QUATER”: LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI DICEMBRE

Con l’art. 2 del D.L. 30/11/2020 n. 157 (c.d. “Ristori-quater”), è stata prevista la sospensione anche di alcuni versamenti che scadono nel corso del mese di dicembre 2020.

QUALI SONO I VERSAMENTI SOSPESI

La sospensione interessa i versamenti **scadenti nel mese di dicembre** relativi a:

- **ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati** e dell’**addizionale regionale / comunale IRPEF**, operate in qualità di sostituto d’imposta;
- **IVA** dovuta per il **mese di novembre** da parte dei soggetti mensili, in scadenza il 16/12;
- **acconto IVA 2020** in scadenza il 28/12;
- **contributi previdenziali ed assistenziali** (esclusi i premi INAIL), compresi quelli dovuti alla Gestione separata INPS.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, **in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o in forma rateizzata**, fino ad un massimo di 3 rate mensili di pari importo, con prima rata il 16/03/2021.

CHI PUO’ USUFRUIRE DELLA SOSPENSIONE

Possono beneficiare della sospensione in esame i seguenti soggetti:

- a) imprese / lavoratori autonomi aventi domicilio fiscale / sede legale o operativa su **tutto il territorio nazionale** (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma), con **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni**, che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a novembre 2019**;
- b) esercenti **attività sospese ai sensi dell’art. 1, DPCM 3/11/2020** (ad esempio, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi / scommesse / bingo, sale teatrali / cinematografiche, sale da ballo / discoteche) aventi domicilio / sede legale o operativa **in qualsiasi area del territorio nazionale** (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma), indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi;
- c) esercenti attività dei **servizi di ristorazione** aventi domicilio / sede legale o operativa nelle **“zone rosse e arancioni” individuate alla data del 26/11/2020** indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi;
- d) operanti nei **settori economici individuati nell’Allegato 2**, del “Decreto Ristori-bis” (riportato al termine della presente circolare), nonché esercenti **attività alberghiera / agenzia di viaggi / tour operator**, con domicilio / sede legale o operativa nelle **“zone rosse” individuate alla data del 26/11/2020**, indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi.

La sospensione dei versamenti si applica, inoltre, ai soggetti che hanno **iniziato** l’attività di impresa, arte o professione in **data successiva al 30/11/2019**, senza ulteriori condizioni.

Alla suddetta data del **26 novembre 2020**, erano individuate come:

- **“zone arancioni”**, le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, **Emilia-Romagna**, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia;
- **“zone rosse”**, le Regioni Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano.

In merito alla verifica della **riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019**, di cui al precedente punto a), l'Agenzia delle Entrate precisa che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi va effettuato confrontando le **operazioni eseguite** nei mesi di novembre 2020 e novembre 2019 che, conseguentemente, hanno partecipato alle rispettive liquidazioni periodiche del mese di dicembre, aggiungendo anche i corrispettivi di tali periodi **non rilevanti ai fini IVA**.

ALLEGATO 2

Codice Attività	Descrizione
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detersivi per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

47.89.0 9	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.1 0	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.0 2	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.0 3	Servizi di manicure e pedicure
96.09.0 2	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.0 3	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.0 4	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.0 9	Altre attività di servizi per la persona nca

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

SOSPENSIONE (CONDIZIONATA) DEI VERSAMENTI SCADENTI A DICEMBRE 2020: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO (ADDIZIONALI COMPRESSE), IVA, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

L'art. 2 del d.l. 30/11/20, n. 157 - il cosiddetto «decreto ristori quater», vigente dal 30 novembre scorso e il cui testo è disponibile in altra parte di questo notiziario - ha previsto, **a determinate condizioni**, la sospensione “*dei termini che scadono nel mese di dicembre*” relativi ai versamenti:

- a) delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti di imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), comprese le addizionali regionali e comunali;
- b) dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) dei contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare:

- 1) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi NON SUPERIORI a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso**, i versamenti sono sospesi a condizione che **abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% a novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019**;
- 2) i versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato e che **hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione dopo il 30 novembre 2019**;
- 3) la sospensione dei versamenti si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi sopra indicati, ai soggetti che:
 - esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM 03/11/20 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020, pagine 8-9), aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
 - esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM 03/11/20 e dell'art. 30 del d.l. 09/11/20, n. 149 (il cosiddetto «decreto ristori bis» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 48/2020);
 - operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al d.l. n. 149/2020 (*), ovvero esercitano l'attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla

data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 03/11/20 e dell'art. 30 del d.l. 09/11/20, n. 149 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45 e n. 48 del 2020);

- 4) **i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.** Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

(*) Allegato 2 al d.l. n. 149/2020

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%

47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori ⁽¹⁾	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%

47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

⁽¹⁾ Riga aggiunta dall'art. 1, comma 2, del d.l. 23/11/20, n. 154, con decorrenza dal 24 novembre scorso.

AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 RELATIVI A PERIODI DI UTILIZZO INIZIATI A NOVEMBRE 2020 E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE: PRECISAZIONI INPS

Relativamente alla nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo 16 novembre 2020-31 gennaio 2021 - prevista dal d.l. 28/10/2020, n. 137 (il cosiddetto «decreto ristori» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020), vigente dal 29 ottobre 2020, e dal d.l. 09/11/2020, n. 149 (il cosiddetto «decreto ristori bis» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 48/2020), efficace dal 9 novembre 2020 -, con il messaggio n. 4484 del 27 novembre scorso l'INPS ha:

- a) anticipato "l'imminente pubblicazione" di un'apposita circolare illustrativa;
- b) fornito le seguenti indicazioni in ordine ai termini di trasmissione delle domande di CIGO, inclusa quella in deroga, e assegno ordinario.

Il termine "ordinario" per la presentazione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (art. 12, comma 5, primo periodo, d.l. n. 137/2020 ^(*)).

In "fase di prima applicazione" della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle istanze è stato fissato non oltre il 30 novembre 2020 (ossia entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020 - art. 5, comma 5, secondo periodo).

*"Tuttavia, considerato che l'applicazione della disposizione contenuta nella seconda parte del citato comma 5 dell'articolo 12 non assolve alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze" ^(**), le domande di trattamenti per causali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno avuto inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo, ossia non oltre il 31 dicembre 2020.*

^(*) **Art. 12, comma 5, d.l. n. 137/2020**

Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.

^(**) Non a caso, su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 48 e n. 45 del 2020 avevamo manifestato perplessità sulla disposizione in esame che, in "fase di prima applicazione", rispetto a quello ordinario (31/12/20), anticipava addirittura il termine di presentazione delle istanze (30/11/20).

LIBERALITÀ EROGATE IN NATURA: ESCLUSIONE DAL REDDITO DI LAVORO (FINO A € 516,46, NEL 2020) E FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI

Con l'avvicinarsi delle festività di Natale e fine anno si ritiene utile e opportuno rammentare quanto segue.

L'art. 51 (sotto riportato), comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, esclude dalla formazione del reddito di lavoro il valore ^(*) dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta (1 gennaio-31 dicembre), a € 258,23; qualora tale valore fosse infatti maggiore, sarebbe interamente soggetto a imposte e contributi. Al raggiungimento del massimale annuo di esenzione – giova segnalarlo – concorrono anche gli eventuali “benefits” riconosciuti ai lavoratori, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di: veicoli in uso promiscuo; fabbricati in locazione, uso o comodato; prestiti.

Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre alla formazione del reddito è stato elevato a € 516,46 (art. 112 del d.l. 14/08/20, n. 104, in vigore dal 15 agosto scorso, convertito in legge 13/10/2020, n. 126 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2020).

L'esclusione dal reddito della liberalità erogata “sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi” opera anche se viene attribuita a un solo dipendente; non è più richiesto che venga concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti (circolare 59/E del 22 ottobre 2008 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 27/2008).

Qui sotto sono riportati due fac-simile che le aziende potranno utilizzare per informare, rispettivamente, tutti i dipendenti (fac-simile 1) o solo uno/alcuni di essi (fac-simile 2) della liberalità di cui si tratta.

(*) “Per valore (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore” (art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986).

Fac-simile 1**COMUNICAZIONE**

La scrivente Società è lieta di informare che, entro il prossimo ___ (*per es. 18*) dicembre, a ogni dipendente in servizio dal _____ al _____ (*per es. dall'1 gennaio 2020 al 18 dicembre 2020*) **OVVERO in servizio alla data del ___ (*per es. 18*) dicembre 2020**, verranno ceduti e consegnati dei buoni _____ (*per es. BUONI SPESA ALIMENTARE, CARBURANTE*), utilizzabili presso _____, per un valore complessivo pari a € _____ netti.

In base alle vigenti disposizioni di legge, l'intero importo di tali buoni è escluso dalla formazione del reddito di lavoro e, di conseguenza, non aumenterà la base imponibile IRPEF.

Società _____

Fac-simile 2

Luogo e data _____

Preg.mo Sig./Preg.ma Sig.ra _____

Raccomandata a mano _____

OGGETTO: COMUNICAZIONE AZIENDALE.

Preg.mo Sig./Preg.ma Sig.ra _____,

la scrivente Direzione aziendale è lieta di informarLa che, entro il prossimo ___ (*per es. 18*) dicembre, Le verranno ceduti e consegnati dei buoni _____ (*per es. BUONI SPESA ALIMENTARE, CARBURANTE*), utilizzabili presso _____, per un valore complessivo pari a € _____ netti.

In base alle vigenti disposizioni di legge, l'intero importo di tali buoni è escluso dalla formazione del reddito di lavoro e, di conseguenza, non aumenterà la base imponibile IRPEF.

Distinti saluti.

Società _____

Per ricevuta Sig./Sig.ra _____

Art. 51 del D.P.R. n. 917/1986**Determinazione del reddito di lavoro dipendente**

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);

b) *LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126;*

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;

e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47;

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12;

f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie;

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;

g-bis) *LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133;*

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.

i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro

dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. **Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.**

3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per gli **autoveicoli** indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂), **concessi in uso promiscuo** con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021;

b) in caso di **concessione di prestiti** si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

c) per i **fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato**, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio

stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.

c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.

4-bis. **COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208.**

5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all' articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.

7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in

qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.

8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5.

8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.

**TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CON CAUSALE “EMERGENZA COVID-19”
RICONOSCIUTI ANCHE AI LAVORATORI IN FORZA IL 9 NOVEMBRE 2020**

L'art. 13 del d.l. 30/11/20, n. 157 (cosiddetto «decreto ristori quater») - vigente dal 30 novembre scorso e il cui testo è pubblicato in altra parte di questo notiziario - ha previsto che i **trattamenti di integrazione salariale con causale “Emergenza COVID-19”** (cigo, anche in deroga, assegno ordinario erogato dal FIS/dai Fondi bilaterali ^(*)), **di cui all'art. 1 del d.l. 14/08/20, n. 104** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020) - efficace dal 15 agosto 2020, e convertito in legge 13/10/20, n. 126 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2020) - **sono riconosciuti anche ai lavoratori in forza il (lunedì) 9 novembre 2020.**

(*) Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, la disciplina delle **integrazioni salariali ordinarie** e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- «a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.»

I **Fondi di solidarietà bilaterali** possono essere costituiti nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, tramite accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il **FIS** interviene nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 6 e n. 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

La **cassa integrazione guadagni in deroga**, infine, spetta ai lavoratori che non possono ricorrere agli ammortizzatori “ordinari” previsti dal d.lgs. n. 148/2020 (Cassa integrazione guadagni ordinaria, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 19/2015), ovvero ne abbiano goduto fino a raggiungere i limiti temporali massimi previsti dalle rispettive normative.